Regio decreto 3 gennaio 1926, n.624

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n.1789, relativo al riordinamento amministrativo e finanziario dei Magazzini generali di Trieste

(in GU n.91 del 19 aprile 1926)1

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1925-III, n.1789²;

Sentito il Consiglio dei Miniatri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1925-III, n.1789, relativo al riordinamento amministrativo e finanziario dei Magazzini generali di Trieste firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

Vittorio Emanuele.

Mussolini - Ciano - Volpi - Belluzzo - Giuriati.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1926.

Atti del Governo, registro 217, foglio 97. Coop.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n,1789, relativo al riordinamento amministrativo e finanziario dei Magazzini generali di Trieste

Capo I. - Consiglio di amministrazione

Articolo 1.

La nomina dei membri a scelta e di quelli elettivi che debbono rappresentare nel Consiglio di amministrazione gli Enti e le associazioni dalla legge stabiliti, deve essere notificata al presidente dell'azienda coi documenti giustificativi della rispettiva nomina.

La nomina dei membri che debbono rappresentare nel Consiglio di amministrazione le autorità e gli enti, dalla legge stabiliti, deve essere notificata al presidente dell'Azienda.

Articolo 2.

La rinnovazione ordinaria delle scelte e delle elezioni che ai termini di legge deve farsi ogni quadriennio, sarà notificata al presidente dell'azienda almeno un mese prima della scadenza del quadriennio.

Nei casi di cessazione straordinaria di un membro a scelta od elettivo dall'ufficio di rappresentante o delegato, per rinuncia, incompatibilità o incapacità, o per qualsivoglia altra causa, l'Ente o l'associazione che lo nominò provvederà a sostituirlo entro due mesi nei modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Chi surroga membri anzi tempo o scaduti rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

La rinnovazione ordinaria delle nomine che, ai termini di legge, deve farsi ogni quadriennio, deve essere notificata al presidente dell'Azienda almeno un mese prima della scadenza del quadriennio.

Nei casi di cessazione straordinaria di un membro del Consiglio di amministrazione per rinuncia, incompatibilità o incapacità o per qualsivoglia altra causa, l'autorità che lo nominò deve provvedere a sostituirlo entro due mesi nei modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Articolo 3.

Le nomine dei delegati delle provincia di Trieste, Pola ed Udine saranno effettuate dalla Deputazione provinciale e ratificate dalla Prefettura; quelle dei delegati del Comune di Trieste dalla Giunta municipale.

La Camera di commercio di Trieste procede alla nomina dei rispettivi delegati con deliberazioni prese dalla Giunta camerale a termine del cap. IV della legge 8 maggio 1924, n.750.

Decreto modificato dal RD 15 gennaio 1942-XX, n.349 (GU n.99 del 25.04.1942); decreto implicitamente abrogato in quanto l'atto che lo prevedeva (RDL 3 settembre 1925, n.1789) è stata abrogato con l'art.24, c.2, della legge 9 luglio 1967, n.589 "Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste" [in raccolta]. [Il testo è coordinato con le successive modifiche, viene riportato il testo originale anche se sostituito o abrogato ed in questo caso è riprodotto in carattere barrato mentre le innovazioni sono riportate in carattere corsivo. Da notare che il RD di modifica ha disposto anche la nuova numerazione a seguito della soppressione dell'art.4].

RDL 3 settembre 1925-III, n.1789/2063 conv. in legge 18 marzo 1926-IV n.562/998 "Istituzione di un'azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste".

La nomina dei delegati delle Federazioni degli armatori, di commercio e industriale della Venezia Giulia e dell'Associazione triestina fra gli spedizionieri dovrà essere deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione o direttivi regolarmente all'uopo convocati a norma dei loro statuti.

Il rappresentante degli operai addetti ai servizi del porto sarà designato dalla Federazione provinciale dei sindacati fascisti.

Il rappresentante degli Enti sottoscrittori del capitale, e nominato dal prefetto di Trieste, sentiti gli enti predetti.

I tre membri rappresentanti del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste sono scelti dal prefetto di Trieste tra gli esperti in materia di navigazione, commercio ed industria, sentite le rispettive organizzazioni sindacali.

Articolo 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'azienda verifica la legittimità dei titoli dei membri ammessi a farne parte.

Articolo 5, 4,

La qualità di membro del Consiglio di amministrazione dell'azienda è incompatibile con quella di:

- a) stipendiato o salariato direttamente dall'azienda;
- b) arbitro o perito in giudizio, in cui sia impegnata l'azienda;
- c) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi nell'interesse dell'azienda;
- d) che si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art.25 della legge comunale e provinciale³.
- L'incompatibilità porta la immediata decadenza dalla carica.

Articolo 6. 5.

- Il Consiglio d'amministrazione sovraintende all'azienda, e fissa il programma commerciale o tecnico e controlla l'andamento della gestione e provvede per i mezzi finanziari secondo le norme stabilite dal decreto di costituzione dell'azienda dalla legge costitutiva dell'Azienda; esso delibera:
- a) sullo stato di previsione, sul conto consuntivo e sul rendiconto della gestione presentati dalla Giunta esecutiva;
- b) sulla costituzione del fondo di riserva patrimoniale rescritto dall'art.11 del decreto-legge *modificato dalla legge* 4 luglio 1941, n.805⁴ per la costituzione dell'azienda;
- c) sui progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie;
- d) sul trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio;
- e) sulle spese che vincolano il bilancio oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;
- f) sull'ordinamento dei servizi di cassa;
- g) sui regolamenti generali per i servizi dell'azienda;
- h) sulle tariffe e sulle tasse speciali portuali, previste all'art.8 del decreto-legge *modificato dalla legge 4 luglio* 1941, n.805;
- i) sulle concessioni di aree per nuovi impianti;
- k) sulle modificazioni di concessioni già esistenti;
- 1) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- m) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni;
- n) sulle controversie con altre Amministrazioni, e sui ricorsi alle autorità competenti;
- o) sulla risoluzione dei conflitti tra i revisori e la Giunta esecutiva:
- p) sul ruolo organico del personale dell'azienda;
- q) sulla nomina e sulla revoca dei capi degli uffici;
- r) sulla misura delle cauzioni prescritte dal seguente art.23;
- s) sugli oggetti riguardo ai quali il voto sia richiesto dal Governo;
- t) e, in generale, delibera su tutti gli oggetti che sono propri dell'azienda, e non sono attribuiti alla Giunta esecutiva o al presidente.

Articolo 7. 6.

Il Consigliò di amministrazione è convocato dal presidente dell'azienda: esso ai riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta ogni bimestre;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta dalla Giunta esecutiva o dai revisori dei conti o da dieci consiglieri.
- Gli avvisi di convocazione devono essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima del giorno della riunione e dovrà esservi allegato l'ordine del giorno con l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

³ RD 4 febbraio 1915, n.148 "Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale" (GU n.52 del 08.05.1915) e RD 30 dicembre 1923, n.2839 "Riforma della legge comunale e provinciale" (GU n.6 del 08.01.1924).

⁴ Legge 4 luglio 1941, n.805 "Modificazioni al RDL 3 settembre 1925-III, n.1789, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n.562, relativo alla istituzione di un'azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste" (GU n.196 del 21.08.1941).

- Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per le validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della meta più uno dei membri.
- Nessuna deliberazione può essere presa su oggetto non indicato nell'avviso di convocazione a meno che, essendo presenti tutti i consiglieri, ad unanimità non sia decisa la trattazione di questioni estranee all'avviso stesso.

In caso di parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente.

- Ogni qualvolta dovesse discutersi dal Consiglio di amministrazione qualche questione nella quale fosse interessato personalmente qualche membro del Consiglio, questi non potrà partecipare al voto né presenziare la seduta durante la discussione.
- Il Consiglio di amministrazione e convocato dal presidente dell'Azienda; esso si riunisce:
- a) in via ordinaria, una volta ogni bimestre;
- b) in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta dalla Giunta esecutiva o dai revisori dei conti o da quattro consiglieri.

Articolo 8.7.

- Il Consiglio elegge, in via normale, nel mese di dicembre e in via straordinaria ogni volta che sia reso vacante qualche posto, i cinque membri della Giunta esecutiva di cui all'art.5 del decreto-legge.
- Il Consiglio nomina in via normale, nel mese di giugno, e in via straordinaria, ogni volta che si renda necessario, il membro elettivo della Giunta esecutiva, di cui all'art.5 del decreto-legge modificato dalla legge 4 luglio 1941, n.805.
- Di questi cinque membri uno dovrà essere scelto fra i due delegati del comune di Trieste, uno fra i due delegati della Camera di commercio e gli altri tre fra gli otto delegati della Federazione degli armatori, degli industriali, del commercio della Venezia Giulia e dell'Associazione triestina fra gli spedizionieri. La scelta fra i due delegati del Comune e fra i due della Camera di commercio dovrà essere fatta in maniera che nella Giunta esecutiva siano sempre rappresentati contemporaneamente gli armatori, gli industriali, i commercianti e gli spedizionieri.

Articolo 9. 8.

Il Consiglio avrà facoltà di delegare alla Giunta, con quelle speciali limitazioni o norme che credesse opportune, una o più delle sue attribuzioni, indicate nelle lettere i), k), m), n), r), t) dell'art.6.

Capo II - Giunta esecutiva.

Articolo 10. 9.

- La Giunta esecutiva si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni mese; in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal presidente, e per sua iniziativa su domande di almeno quattro membri, o su richiesta dei revisori dei conti.
- La Giunta esecutiva si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni mese, in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal presidente, o per sua iniziativa su domanda di almeno due membri, o su richiesta dei revisori dei conti.

Articolo 11. 10.

La Giunta esecutiva:

- a) prepara gli atti e le relazioni da sottoporsi al Consiglio di amministrazione;
- b) delibera e provvede su tutte le materie che non sono soggette all'approvazione del Consiglio, o sulle quali a termini dell'art.9 sia autorizzato a deliberare per delegazione;
- c) sorveglia e dirige l'andamento generale dell'azienda,
- d) decide sulle controversie amministrative che sorgessero in seguito a reclami del pubblico concernenti i vari servizi dell'azienda.

Articolo 12. 11.

- La Giunta, oltre che nei casi di delegazione fattale ai termini dell'art.9, può prendere, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio.
- Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza per ottenerne la ratifica.

Capo III - Presidente.

Articolo 13. 12.

- Il presidente è capo immediato dei servizi amministrativi e di tutti quelli che sono disimpegnati direttamente dall'azienda ed ha l'alta autorità sul rispettivo personale; egli:
- a) presiede alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;
- b) è il legale rappresentante dell'azienda e firma, gli atti che portano impegno giuridico e finanziario per l'azienda in conformità a quanto è stabilito nell'art.7 del decreto-legge *modificato dalla legge 4 luglio 1941, n.805*;
- c) ha l'alta direzione e sorveglianza di tutti i servizi dell'azienda, al fine di assicurare il loro regolare andamento;

- d) dispone ed invigila per l'esecuzione delle deliberazioni prese nelle dette adunanze;
- e) cura che siano osservate tutte le norme dell'amministrazione dell'azienda.
- Il Ministro per le comunicazioni designa, con suo decreto, quale fra i membri del Consiglio di amministrazione dovrà nei casi di impedimento del presidente, sostituirlo ed assumerne, come vice-presidente, tutte le funzioni.

Articolo 14. 13.

- L'indennità annuale assegnata al presidente dell'azienda è stabilita dal Consiglio previo l'adempimento della condizione indicata nell'ultimo comma dell'art.4 del decreto-legge *modificato dalla legge 4 luglio 1941*, *n.805*.
- La funzione di membro nel Consiglio e nella Giunta esecutiva non è retribuita, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare l'assegnazione di un gettone di presenza.
- Le spese di viaggio per i consiglieri non residenti a Trieste vanno a carico delle Amministrazioni e degli Enti che li hanno delegati; le indennità giornaliere loro dovute sono a carico dell'azienda, nella misura che dal Consiglio stesso sarà stabilita.
- Nel caso in cui il consigliere nominato dal Ministero delle comunicazioni, colle funzioni di cui all'art.9 del decretolegge, fosse collocato fuori ruolo, egli avrà diritto a riscuotere direttamente dall'azienda lo stipendio a lui dovuto per il suo grado e una indennità per le sue funzioni nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
- L'Azienda corrisponderà al rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile di cui all'art.4 lettera b) della legge, una indennità per le funzioni di vice presidente, nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, previa intesa col Ministero delle finanze ed inoltre lo stipendio che a lui spetta per il suo grado, nel caso che egli sia collocato fuori ruolo.

Capo IV - Revisori

Articolo 15. 14.

I revisori dei conti, nominati dal Ministero delle finanze a termini dell'ultimo capoverso dell'art.5 del decreto-legge *modificato dalla legge 4 luglio 1941, n.805*, attendono collegialmente al disimpegno delle attribuzioni loro demandate.

Articolo 46. 15.

- Tutti i progetti di lavori a carico dell'azienda, i piani di prestito, il conto consuntivo dell'azienda e le deliberazioni della Giunta esecutiva con le quali si dispongono prelevazioni dal fondo di riserva, saranno sottoposte al visto dei revisori dei conti.
- I progetti esecutivi di lavori di cui all'ultimo comma dell'art.12 della legge dovranno pure essere sottoposti al visto di detti revisori prima che si proceda all'aggiudicazione dei lavori.

Articolo 17. 16.

Qualora i revisori dei conti credano di non poter apporre il loro visto agli atti presentati dalla Giunta, indicheranno i motivi del rifiuto in apposita relazione che sarà unita agli atti medesimi.

Articolo 18. 17.

I revisori dei conti hanno facoltà di esaminare tutti gli atti, i registri e le contabilità dell'azienda e possono commettere agli uffici amministrativi ed alla ragioneria tutti i lavori di cui abbisognino per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 19. 18.

I revisori dei conti, sia collegialmente, sia individualmente hanno facoltà di domandare per gravi motivi la convocazione straordinaria del Consiglio e della Giunta.

Articolo 20. 19.

Ai revisori sarà corrisposta una indennità, nella misura che sarà fissata dal Consiglio.

Capo V - Impiegati ed uffici.

Articolo 21. 20.

Il direttore generale dei Magazzini generali viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda.

- Egli dovrà essere cittadino italiano e possedere la piena capacità giuridica. A parità di condizioni sarà preferito chi disponga di sufficiente pratica portuale e di buona conoscenza delle condizioni commerciali del porto di Trieste.
- Il contratto di servizio del direttore generale sarà regolato dalle norme per il contratto d'impiego privato; i suoi emolumenti saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, ma non potranno essere inferiori a quelli che sono stabiliti per i direttori generali delle Amministrazioni dello Stato dalle vigenti disposizioni.

- Il direttore generale esercita la direzione degli affari, è responsabile del buon andamento del servizio ed è competente in tutto quanto non sia riservato, a tenore del presente regolamento, al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva.
- Egli propone l'assunzione, gli emolumenti, la promozione o il licenziamento, per ragioni dipendenti da mancanze disciplinari, del personale dipendente e la concessione di licenze straordinarie, remunerazioni e sussidi ed è autorizzato, in caso di urgenza, a sospendere direttamente tale personale, riferendone alla Giunta esecutiva.
- Egli assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva con voto consultivo ed ha facoltà di presentare qualsiasi proposta. Egli è responsabile dell'esecuzione degli ordini e delle deliberazioni del Consiglio e dell'osservanza degli ordini del Ministero delle comunicazioni.
- Spetta al direttore generale presentare all'approvazione della Giunta e del Consiglio di amministrazione i bilanci, i regolamenti interni e le tariffe.
- Nell'esercizio delle sue funzioni il direttore generale è assistito da uno o due dei direttori capi servizio e dal personale che ne dipende.

Articolo 22. 21.

La ragioneria dell'azienda, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo che la regge:

- 1° tiene in evidenza, in base a regolari inventari, la consistenza patrimoniale dell'azienda, e rinnova ogni quinquennio gli inventari medesimi;
- 2° compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le note dei canoni di concessione di affitti, e quelle di altri proventi di spettanza dell'azienda e provoca dalla Giunta il visto di esecutorietà degli atti in parola;
- 3° registra, in base al bilancio di previsione, il movimento delle entrate e delle spese, per stabilire in ogni tempo la situazione finanziaria dell'azienda;
- 4° invigila sulla riscossione e sul versamento delle entrate, e riferisce alla Giunta le irregolarità e le infrazioni che le venisse fatto di rilevare;
- 5° tiene i conti degli impegni a carico del bilancio, e per tale scopo dovranno esserle trasmessi tutti i contratti, convenzioni od atti dai quali gli impegni derivino;
- 6° esamina i conti mensili delle entrate e delle spese;
- 7° predispone il progetto di bilancio di previsione e compila il conto consuntivo.
- I conti delle riscossioni saranno sottoposti all'esame del ragioniere-capo, cui spetterà promuovere le occorrenti deliberazioni di discarico.

Articolo 23. 22.

Coloro che hanno maneggio di denaro, o che sono incaricati del deposito o della custodia di valori o di materie appartenenti all'azienda, devono prestare congrua cauzione il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio.

Articolo 24. 23.

Il ruolo organico del personale dell'azienda e le norme relative all'ammissione, alle attribuzioni, alle promozioni, alla disciplina, al licenziamento del personale saranno stabiliti dal Consiglio.

Le norme per l'ordinamento degli uffici saranno stabilite con regolamenti approvati dalla Giunta esecutiva.

Le norme relative ai servizi di cassa, saranno stabilite in apposito regolamento deliberato dal Consiglio ed approvato dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Capo VI - Lavori.

Articolo 25. 24.

- L'azienda provvede a sua cura e spese alla manutenzione degli impianti, hangars (capannoni), binari, condutture, grues, ecc., nonché delle rive e moli di cui al n.2 dell'articolo 2 del decreto-legge, esclusa la manutenzione di queste ultime opere per la parte compresa tra il primo binario e il ciglio di banchina alla quale provvedere direttamente il Ministero dei lavori pubblici.
- Per l'esecuzione il Ministero dei lavori pubblici provvederà quando a suo giudizio discrezionale lo crederà opportuno, e i Magazzini generali dovranno permettere l'esecuzione dei relativi lavori senza che l'azienda stessa possa pretendere alcun compenso o indennità di sorta per la sospensione o qualsiasi intralcio del traffico.

Articolo 26. 25.

- Per gli incanti, le licitazioni e le trattative private e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, saranno applicabili le disposizioni della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato e del R. decreto 8 febbraio 1923. n.422, e successive modificazioni.
- Si intenderanno deferite al presidente le attribuzioni che secondo la legge ed il regolamento suddetto spettano al Ministro.

- Per gli incanti, le licitazioni e le trattative private e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, saranno applicabili le disposizioni della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato e del R. decreto 8 febbraio 1923, n.422⁵, e successive modificazioni.
- Nell'esercizio delle sue attribuzioni, e limitatamente alla manutenzione delle opere e degli impianti che sono da eseguire a carico del proprio bilancio ordinario, l'Azienda è esonerata dai pareri, riscontri e controlli ai quali è soggetta per tutti gli altri lavori, in base alle norme vigenti.
- Si intenderanno deferite al presidente le attribuzioni che secondo la legge ed il regolamento suddetto spettano al Ministro.

Articolo 27. 26.

Per l'esecuzione, la direzione, la contabilità, il pagamento e la collaudazione dei lavori degli impianti e delle forniture affidati alla sua gestione nonché per la costruzione dei nuovi impianti le cui spese siano a carico del bilancio dell'azienda stessa giusta l'art.2, n.6, del decreto-legge, saranno osservate tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per i lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici nonché nel capitolato generale in data 28 maggio 1895, e successive modificazioni approvate con decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 salvo quanto è stabilito dal 2° comma dell'articolo precedente.

Articolo 28. 27.

Per i lavori che importino nel loro complesso definitivo secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle L. 50.000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Trieste - Servizio marittimo che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 29. 28.

- I lavori di assoluta urgenza necessari per la riparazione e miglioramenti degli impianti o per la immediata utilizzazione dei fabbricati nei limiti indicati dall'art.12 del decreto-legge, potranno essere eseguiti dall'azienda senza la preventiva approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici, ma dopo che con processo verbale compilato dall'ingegnere capo del Genio civile Servizio marittimo di Trieste siano state accertate le speciali circostanze determinanti l'urgenza.
- Le opere di carattere urgente, di importo non superiore a lire 300.000, potranno essere eseguite dall'Azienda, previa autorizzazione dell'ispettore locale del Genio civile, salvo controllo in sede di consuntivo da parte del Ministero dei lavori pubblici e salva sempre la responsabilità dell'Azienda per la loro regolare esecuzione.

Articolo 29.

- Le norme di cui ai precedenti articoli 26 e 28 non si applicano nei riguardi dei lavori indicati all'ultimo comma dell'art.12 del R.. decreto-legge 3 settembre 1925, n.1789⁶, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.562, modificato con legge 4 luglio 1941, n.805, né delle forniture occorrenti per la loro esecuzione o per l'ordinario esercizio portuale, entro il limite di somma indicato dallo stesso comma.
- I lavori e le forniture sono demandate alla diretta competenza dell'Azienda, impregiudicato, però, il diritto di vigilanza sulla rispettiva esecuzione, riservato, in base alle disposizioni, del seguente art.30, agli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Articolo 30.

- La vigilanza sull'esecuzione dei lavori degli impianti e delle provviste al fine di accertare l'osservanza dei progetti e dei contratti è affidata al Ministero dei lavori pubblici che la esercita per mezzo di suoi funzionari ai quali sarà data facoltà di visitare i lavori, cantieri e i mezzi d'opera, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e l'azienda dovrà fornire loro tutti i chiarimenti.
- Ove siano riscontrate deficienze o in qualsiasi modo irregolarità si procederà alla constatazione con apposito verbale da compilarsi, previo un solo invito al presidente o sul direttore dell'azienda, con il rappresentante delegato dall'azienda o in sua assenza innanzi a due testimoni e riferendone contemporaneamente al Ministero dei lavori pubblici per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 31.

I rimborsi delle spese relative alle prestazioni per conto dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno regolati con speciali norme da stabilirsi d'accordo fra l'Amministrazione predetta e l'azienda.

⁵ RD 8 febbraio 1923, n.422 "Emendamenti al D.L. 6 febbraio 1919, n.107, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e al RD 12 febbraio 1922, n.214, che ebbe a modificarlo" (GU n.62 del 15.03.1923).

⁶ RDL 3 settembre 1925-III, n.1789/2063 "Istituzione di un'azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste" conv. in legge 18 marzo 1926-IV n.562/998.

Articolo 32.

L'anno finanziario comincia col 1ºluglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

L'esercizio finanziario comprende tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

Articolo 33.

Nel mese di marzo Entro il 15 marzo di ogni anno il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio successivo sarà per cura della Giunta distribuito ai membri del Consiglio, e nella prima quindicina di aprile sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio medesimo.

Entro la prima quindicina di settembre sarà distribuito ai membri del Consiglio, per cura della Giunta, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, debitamente parificato con le scritture dell'Amministrazione dai revisori dei conti ed accompagnato da una loro relazione.

Nella seconda quindicina di settembre il conto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Insieme col conto consuntivo la Giunta presenterà al Consiglio:

- 1° le proposte delle modificazioni da introdursi nel bilancio dell'esercizio in corso, in conseguenza delle risultanze del conto consuntivo, nonché gli eventuali provvedimenti che tali risultanze rendessero necessari;
- 2° una relazione sull'andamento dell'azienda.

Articolo 34.

Sono materia del conto del bilancio:

- 1° le entrate accertate e scadute dal 1°luglio a tutto giugno:
- 2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;
- 3° le riscossioni, i versamenti ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Articolo 35.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col 30 giugno.

Perciò tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno.

Articolo 36.

Così le entrate come le spese devono essere inscritte nel bilancio per il loro importo lordo.

Articolo 37.

Tanto le entrate quanto le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti secondo che varia la materia in amministrazione.

Articolo 38.

È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati in bilancio.

Tale trasporto potrà farsi soltanto in seguito ad una deliberazione del Consiglio, salvo i casi di urgenza giustificati, nei quali il provvedimento di storno può essere adottato dalla Giunta esecutiva con obbligo di presentarli all'approvazione del Consiglio nella prima seduta successiva allo storno deliberato.

Articolo 39.

Non potrà la Giunta valersi di entrate e di profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per ciascun servizio e capitoli. La Giunta stessa ha però facoltà di reintegrare in ciascun capitolo le somme rimborsate dai terzi per conto dei quali siano state spese.

Articolo 40.

Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza o viceversa.

In nessun caso si può inscrivere in entrata o in spesa, fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Articolo 41.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, sarà istituito un apposito capitolo, con la denominazione "Fondo di riserva per le spese impreviste".

La prelevazione di somme da questo fondo ha luogo in seguito a deliberazioni della Giunta esecutiva da sottoporre al visto dei revisori dei conti.

Articolo 42.

Nel bilancio sarà pure istituito un altro apposito capitolo con la denominazione "Fondo di riserva patrimoniale" nel quale saranno inscritte le somme che devonsi prelevare dagli utili dell'azienda a termini *dell'art.11 del decreto-legge modificato dalla legge 4 luglio 1941*, *n.805*.

Le norme per la costituzione del detto fondo, per la sua destinazione, per il prelevamento di somme, dal medesimo o pel suo impiego fruttifero, saranno stabilite, dal Consiglio.

Articolo 43

Le entrate dell'azienda sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che l'azienda ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di esso.

Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione, senza che però la mancata previsione pregiudichi in nessuna maniera, il diritto dell'azienda a riscuoterle, ed escluda il dovere della Giunta, di curarne l'accertamento è la riscossione.

Il contributo annuo dello Stato, di cui all'art.10 del decreto-legge, sarà corrisposto all'azienda a rate trimestrali anticipate.

Articolo 44.

Tutte le spese dell'azienda passano per tre stadi: l'impegno - la liquidazione - il pagamento.

Articolo 45.

L'impegno di spesa risulta da apposito visto del ragioniere capo sull'atto da cui l'impegno stesso deriva.

Prima di apporre il proprio visto sugli atti da cui derivino impegni a carico del bilancio, il ragioniere capo dovrà verificare la conformità di ciascun impegno alle disposizioni in vigore, la regolare imputazione al bilancio e la disposibilità del fondo relativo.

Articolo 46.

È in facoltà della Giunta di deliberare aperture di credito mediante mandati di anticipazione di somme:

- 1° fino al limite di L. 40.000 agli incaricati della direzione dei lavori pei pagamenti urgenti ed indifferibili;
- 2° fino al limite di L. 6.000 all'impiegato che ha la funzione di economo per le spese di ufficio e per le altre minute spese.

Articolo 47.

Tutti i funzionari a favore dei quali siano stati emessi mandati di anticipazione per aperture di credito ai sensi dell'articolo precedente devono rendere conto delle somme relative entro i termini periodici all'uopo stabiliti ed in ogni modo alla fine dell'anno finanziario ed ogni volta che cessino dall'incarico o dalle funzioni loro affidate.

I mandati di anticipazione vengono sempre estinti alla fine dell'esercizio finanziario e le somme non pagate vengono reintegrate ai rispettivi capitoli.

Articolo 48.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione, e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

- 1° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;
- 2° le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;
- 3° le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi o passivi;
- 4° le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;
- 5° gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;
- 6° la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare, che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Il conto consuntivo avrà a corredo apposite tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio nella sostanza patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio stesso.

Capo VIII - Disposizioni generali e transitorie Disposizioni generali.

Articolo 49.

Gli atti ufficiali dell'azienda sono pubblicati nel Foglio annunzi della provincia di Trieste; essi entrano in vigore col giorno della pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito negli atti stessi.

Il Consiglio determina, in via di massima, quali atti dell'azienda debbano essere pubblicati e determina il modo di tale pubblicazione.

Articolo 50.

I mandati di pagamento sono firmati dal presidente o da chi ne fa lo veci.

- Il presidente può delegare il direttore generale a firmare per lui i mandati relativi a determinate spese o rami di servizio.
- Lo firme saranno apposte sotto la ragione: "Magazzini generali di Trieste" scritta a mano od impressa a stampa o a timbro
- La corrispondenza ordinaria sarà firmata dal direttore generale o da chi ne fa le veci.
- I warrants certificati di deposito saranno firmati dal presidente o da chi ne fa le veci o da altro membro del Consiglio di amministrazione nonché dal direttore generale e non potranno essere emessi che verso l'attestazione dell'effettiva consistenza della merce rilasciata dal capo responsabile del rispettivo servizio.

Articolo 51

Per quella parte che non risulti già disciplinata dalle norme del presente regolamento, tutti i servizi di competenza dell'azienda saranno ordinati secondo regolamenti approvati dal Consiglio.

Articolo 52.

Al termine dei venti anni stabiliti perla durata dell'azienda la riconsegna di tutti gli immobili e di tutti i mobili da farsi allo Stato secondo l'art.16 del decreto-legge sarà regolata con accordi speciali tra la Giunta esecutiva e le competenti Amministrazioni e sarà eseguita in base agli inventari di cui nel predetto articolo.

Articolo 53.

- Il presidente dell'azienda, entro un mese dalla data in cui gli sarà stata notificata la sua nomina dovrà curare che gli Enti e le associazioni, di cui nell'art.3 del decreto-legge, eseguiscano i versamenti indicati in quell'articolo; egli dovrà anche accertare le regolarità dei versamenti stessi e curare che gli Enti e le associazioni nominino i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e preparare tutto quanto occorra per la prima riunione del Consiglio che dovrà aver luogo nel termine stabilito dall'art.1 del decreto-legge.
- In questa prima riunione dovrà intervenire il Regio commissario per l'esercizio provvisorio, il quale dovrà presentare al Consiglio la situazione dei conti attivi e passivi nel giorno della cessazione della sua gestione.
- Una copia, di tale situazione, corredata dal rendiconto consuntivo della gestione fino a quella data, sarà trasmessa al Ministero delle comunicazioni.

Articolo 54.

- Entro due mesi dal giorno in cui l'azienda comincerà a funzionare sarà compiuta nel modo prescritto dall'art.12 del decreto-legge e coll'intervento del Regio commissario predetto la consegna di tutti gli immobili e di tutti i mobili che, secondo le disposizioni del decreto stesso, dovranno essere-ceduti dallo Stato all'azienda.
- La consegna comprenderà anche gli spazi, gli impianti ed ogni altra pertinenza dei Magazzini generali che all'atto della consegna si trovino in qualsiasi modo dati in concessione o in uso a terzi.
- Una copia del verbale di consegna e dell'inventario particolareggiato sarà trasmessa a ciascuno dei Ministri interessati.

Roma, addì 3 gennaio 1926

Visto, d'ordine di S. M. il Re: Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.